

ACCORDO PER IL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Addì 13 dicembre 2016, presso la sede del Patronato ACLI in Roma, si sono incontrati:

- ACSIS Srl, rappresentata dal Sig. Damiano Bettoni, assistito dal Consulente del Lavoro dott. Massimo Brisciani, d'ora in poi denominato nel presente verbale "AC SIS";
- Le OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL nella persona di Concetta Di Francesco, FISASCAT-CISL nella persona di Mirco Ceotto, UILTUCS nella persona di Antonio Vargiu, le OO.SS. territoriali nella persona di Fabio Fois segretario della FILCAMS CGIL di Roma,

PREMESSO CHE

- ACSIS è una società di servizi del sistema ACLI, che svolge principalmente attività di gestione ed elaborazione dei dati per conto terzi, nonché di tenuta della contabilità, applica il C.C.N.L. TDS e occupa sul territorio nazionale n.18 dipendenti, tutti impiegati nella sede di ROMA;
- ACSIS ha registrato negli ultimi anni una flessione dei ricavi legata alla situazione di crisi del sistema ACLI e alla riduzione del numero dei clienti, determinata anche dalla difficoltà oggettiva dell'azienda di mantenere tariffe competitive per i servizi di elaborazione di contabilità e paghe a fronte dei pesanti costi fissi di struttura;
- prendendo atto della situazione, ACSIS ha deciso di avviare un piano urgente di riorganizzazione finalizzato al recupero dell'equilibrio economico mediante l'adeguamento dei costi gestionali e l'impiego razionale della forza lavoro, comportante anche il ridimensionamento d'organico;
- per far fronte all'esubero di n. 5 unità che origina dalla descritta riorganizzazione ACSIS ha avviato la procedura di riduzione del personale di cui agli articoli 4 e 24 della L. 223/1991 con comunicazione in data 1° dicembre 2016;
- le OO.SS., preso atto della situazione di difficoltà di ACSIS, hanno richiesto nel corso degli incontri l'individuazione e l'attivazione di iniziative volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- le Parti intendono affrontare il predetto esubero con strumenti alternativi alla riduzione di personale;
- le Parti intendono accedere all'ammortizzatore sociale dell'assegno di solidarietà di cui all'art. 31, DLgs 148/2015;

Tutto ciò premesso le Parti

STIPULANO UN CONTRATTO DI SOLIDARIETA'


ai sensi dell'art. 31 del DLgs 148/2015 nei termini di seguito specificati.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. ENTITA' DEGLI ESUBERI E MOTIVI DEL RICORSO AL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Le Parti, preso atto che ACSIS ha dichiarato esuberanti pari a n. 5 lavoratori, decidono il ricorso al contratto di solidarietà.

I motivi del ricorso al contratto di solidarietà e i relativi presupposti, richiamati nelle premesse al presente accordo e ampiamente discussi con le OOSS, sono riconducibili alla contrazione del fabbisogno d'organico in conseguenza dell'adozione di un piano di riorganizzazione aziendale.



3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contratto di solidarietà riguarderà tutti i n.18 lavoratori in forza, elencati in allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante, e sarà applicato con le modalità descritte nei punti che seguono.

Per motivi tecnico organizzativi le n. 4 figure apicali, costituite da n.1 responsabile del Servizio Contabilità, n. 1 responsabile del Servizio Paghe, n.1 responsabile del sistema di verifica economico-finanziario del Sistema Acli presso la Segreteria Generale in distacco alle ACLI, n. 1 preposto della struttura turistica CasAcli in distacco alle Acli, verranno coinvolte nella sospensione nella misura del 10% di riduzione d'orario.

4. DECORRENZA E DURATA

Il contratto di solidarietà decorre dal 27 dicembre 2016 e ha durata annuale.

5. MODALITA' DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

La riduzione di orario su base settimanale per i n.18 lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà è così definita:

- per n.14 lavoratori, riduzione media del 20%, con applicazione massima che non potrà eccedere il 30%;
- per i n. 4 lavoratori in posizione apicale sopra indicati riduzione del 10%;

La direzione del personale pianificherà con cadenza regolare la riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi con riduzione dell'orario di lavoro su base settimanale, di norma a giornate intere o mezze giornate, ovvero a giornate con orario ridotto, secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì, con eventuale compensazione all'interno dei singoli mesi di calendario. La pianificazione delle riduzioni di orario sarà finalizzata al più razionale impiego del personale, per non pregiudicare in alcun modo le azioni volte al miglioramento dell'efficienza ed al rilancio dei servizi di ACSIS, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. TDS e delle disposizioni di legge.

Le Parti si danno atto che ai sensi dell'art. 31 c.4 DLgs 148/15 ACSIS potrà variare in aumento l'orario di lavoro mediante comunicazione diretta ai lavoratori interessati con conseguente minor ricorso allo strumento della solidarietà per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro di carattere organizzativo e tecnico, ovvero di incremento dell'attività lavorativa in particolari periodi dell'anno.


Le eventuali modifiche strutturali alla riduzione di orario concordata potranno essere stabilite solo con un nuovo accordo fra le stesse parti firmatarie del presente contratto.

6. RETRIBUZIONE

Per effetto della riduzione di orario di lavoro come sopra definita la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione del trattamento di fine rapporto per il quale trovano applicazione le disposizioni dell'art.1, c.3, L.297/1982 e di quanto sotto specificato.

AC SIS, sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 148/2015, inoltrerà all'INPS istanza intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro,

Fatto salvo il caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, ACSIS anticiperà mensilmente il trattamento INPS di integrazione salariale nella misura prevista conguagliando, previa autorizzazione, i relativi importi sui contributi previdenziali dovuti all'Istituto.



Per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda inoltre quanto segue:

- la retribuzione diretta verrà corrisposta per il numero di ore effettivamente lavorate;
- gli istituti indiretti delle ferie, dei permessi ROL e ex festività non si procederà a riproporzionamento;
- gli istituti indiretti della 13ma e 14ma mensilità saranno riproporzionati sulla base dell'orario effettivamente svolto; pertanto all'azienda non deriveranno oneri indiretti e/o differiti sull'orario non svolto, per effetto del contratto di solidarietà;
- le eventuali deroghe all'orario ridotto concordato, per soddisfare temporanee esigenze relative ad incremento delle attività, dovranno essere approvate dalla direzione. Le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato e al di fuori del regime di compensazione di cui sopra, nei limiti comunque delle 40 ore settimanali, o del minore orario ordinario per i lavoratori part time non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario.

7. MONITORAGGIO

Nel corso dell'attuazione del contratto di solidarietà, le Parti si incontreranno con cadenza di norma trimestrale e/o su richiesta delle stesse per una verifica congiunta della situazione aziendale, dell'applicazione del contratto di solidarietà e dell'attuazione degli interventi programmati per il recupero dell'equilibrio economico-finanziario.

8. GESTIONE DEGLI ESUBERI

Verranno esaminate e concordate modalità di riduzione degli esuberi attraverso:


- ricorso al *part time* volontario
- mobilità territoriale e all'interno del sistema
- riqualificazione professionale.

Quale strumento sussidiario di gestione degli esuberi le Parti dichiarano di mantenere aperta la procedura di riduzione del personale di cui agli art. 4 e 24 L.223/1991 attivata da ACSIS con comunicazione del 1° dicembre 2016 al fine di agevolare l'esodo dei lavoratori che non si opporranno al licenziamento – e pertanto solo con criterio non oppositivo-, per consentire loro di avvalersi di nuove opportunità di ricollocazione.


In tali casi la riduzione d'orario sarà rivista in funzione del minor numero di esuberi.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito le procedure di consultazione di legge.

AC SIS



Le Organizzazioni Sindacali



Concetta Di Francesco

